

del mutuo convenuta con l'istrumento so-
pra citato del 1° giugno 1921;

b) che siano liberate dalla su menzionata
ipoteca due quote della proprietà gravata
per le quali la stessa Cooperativa è in tratta-
tive di vendita;

c) che, allo scopo di facilitare la vendita
della restante proprietà, l'Istituto acconsente
a stabilire dei capitali per considerare
come ripartito il residuo mutuo, e la con-
sequente garanzia ipotecaria, sulla proprietà
stessa in ragione del valore dei singoli
villini costruiti e delle singole aree sulle
quali ancora debbesi costruire.

Sulla prima richiesta nulla sarebbe
da eccepire, poiché, sistemato il debito ac-
brato e le spese, è ovvio che si consenta la
continuazione del piano di ammortamen-
to del mutuo che, dato l'intervento di
un privato per conto della Cooperativa
"Aurelia", in liquidazione, presenta mag-
gior sicurezza di attuazione. Che se l'Isti-
tuto dovesse insistere nella risoluzione del
mutuo stesso per la constatata inadempien-
za, dovrebbe prima portare a termine il